

ECOMEMBRANE S.P.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ECOMEMBRANE S.P.A.**

9 DICEMBRE 2024 – ORE 11:00 IN PRIMA CONVOCAZIONE

10 DICEMBRE 2024 – ORE 11:00 IN SECONDA CONVOCAZIONE



21 NOVEMBRE 2024



**44 100
134721**

ECOMEMBRANE S.p.A.

Via Pari Opportunità 9 - 26030 Gadesco Pieve Delmona (CR) - ITALIA
Tel. +39 0372 463599 - Fax +39 0372 569431
www.ecomembrane.com - info@ecomembrane.com
C.F. / P.IVA 01206300194 - Iscrizione R.E.A. 151704

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet di Ecomembrane S.p.A. (la "**Società**" o "**Ecomembrane**") e pubblicato sulla rivista "Italia Oggi" del 21 novembre 2024, è stata convocata l'Assemblea della Società, in sede straordinaria, per il giorno 9 dicembre 2024, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 dicembre 2024, stessa ora, in seconda convocazione, presso lo Studio Notarile Associato Mariconda-Chiantini, Milano (MI), Galleria Privata Pattari n. 2, anche mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Modifica degli articoli 15, 17, 23 e 39 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * *

Preliminarmente, si segnala che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "**Decreto**") – come da ultimo prorogato per effetto dell'articolo 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21 – e, pertanto, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato *ex* articolo 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**").

Conseguentemente la Società ha dato incarico all'avv. Niccolò Angelo Lavilla con domicilio professionale in Milano, Corso Europa n. 12, eventualmente sostituito dal collega avv. Niccolò Gentili, di rappresentare i legittimati al diritto di voto ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto (il "**Rappresentante Designato**"). I titolari del diritto di voto che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ecomembrane.com, sezione governance/assemblea-degli-azionisti/.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (entro il 5 dicembre 2024 in riferimento alla prima convocazione ed entro il 6 dicembre 2024 con riferimento alla seconda convocazione) ed entro lo stesso termine potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 con le modalità e nel termine indicati nel modulo di delega presente sul sito internet della Società.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39

0230309330 oppure all'indirizzo di posta elettronica nlavilla@grimaldialliance.com.

La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea, tramite conferimento di delega al Rappresentante Designato, è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 28 novembre 2024). Coloro che risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

* * * *

1. MODIFICA DEGLI ARTICOLI 15, 17, 23 E 39 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Egregi Azionisti,

con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica allo Statuto sociale della Società attualmente vigente.

In particolare, le proposte di modifica degli articoli 15 e 23 dello Statuto sociale consistono nell'inserimento delle seguenti previsioni:

- in linea con la prassi delle società ammesse alle negoziazioni su *Euronext Growth Milan*, introdurre l'inciso che preveda che la Società pubblichi, anche per estratto e ove la disciplina di legge lo consenta, l'avviso di convocazione dell'Assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore", "Il Giornale";
- la possibilità, ove consentito dalla legge applicabile, di svolgere le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (audioconferenza e videoconferenza), omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento delle stesse, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante; e
- la possibilità che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, al quale potranno essere conferite deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4 del TUF.

Le proposte di modifica concernenti lo svolgimento delle Assemblee e delle riunioni consiliari esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione hanno lo scopo di garantire la migliorefflessibilità ed efficienza organizzativa in relazione alle modalità di svolgimento delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società, sulla base ed in applicazione dei recenti regimi normativi e dei consolidati orientamenti notarili in materia.

Con espresso riferimento alle riunioni assembleari, la previsione si inserisce nell'alveo della interpretazione normativa del Consiglio Notarile di Milano che, con la Massima n. 200 del 23 novembre 2021 ("*Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente*

mediante mezzi di telecomunicazione”), ha ritenuto che fossero “legittime le clausole statutarie di s.p.a. [...] che, nel consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all’organo amministrativo la facoltà di stabilire nell’avviso di convocazione che l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione”.

Nel corso degli ultimi anni, il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente il crescente utilizzo delle modalità “da remoto” e, in particolare, in occasione delle adunanze dell’Assemblea tenutasi senza la partecipazione fisica dei soci, ha potuto constatare che tali modalità organizzative hanno facilitato la partecipazione degli Azionisti e reso più agile lo svolgimento della riunione senza comprometterne la qualità.

Così come evidenziato dal Consiglio Notarile di Milano a commento della Massima sopra citata, si ritiene che le suddette clausole statutarie non si pongano in contrasto con il dettato letterale delle norme del codice civile in tema di convocazione delle assemblee, né costituiscano una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci, ma anzi, in una certa misura, favoriscano, anche alla luce delle attuali soluzioni tecnologiche generalmente disponibili, la partecipazione alle assemblee e il dialogo tra i partecipanti, nonché, più in generale, l’esercizio dei diritti sociali.

Pertanto, nella medesima ottica di flessibilità e in assenza di alcun ostacolo normativo, si considera, altresì, opportuno prevedere che anche le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società possano tenersi anche esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento delle stesse, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante. Peraltro, è ormai consolidato l’orientamento secondo cui, nel caso di adunanze da tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale può essere redatto e sottoscritto in un momento successivo a quello della riunione.

L’inserimento della previsione inerente allo svolgimento delle Assemblee esclusivamente tramite il rappresentante designato è finalizzato a recepire la disciplina introdotta dall’articolo 11 della legge n. 21/2024 (la “**Legge Capitali**”), il quale ha introdotto il nuovo articolo 135-*undecies*.1 del TUF, norma questa che consente al Consiglio di Amministrazione di decidere in occasione delle singole riunioni assembleari se adottare la modalità di partecipazione e voto assembleare in via esclusiva mediante il rappresentante designato dandone comunicazione nell’avviso di convocazione, salva la facoltà di stabilire che l’intervento in Assemblea avvenga nelle altre forme previste dalla legge.

In particolare, il citato articolo 135-*undecies*.1 del TUF prevede (i) la possibilità che l’intervento e il voto in Assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato; (ii) che, ove si ricorra alla partecipazione esclusiva del rappresentante designato, non sia consentita la presentazione di proposte di deliberazione in Assemblea, ma coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all’ordine del giorno, ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell’Assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine; (iii) che il diritto dell’Azionista di porre domande è esercitato unicamente prima dell’Assemblea. La Società fornisce almeno tre giorni prima dell’Assemblea le risposte alle domande pervenute.

Il “modello decisionale anticipato”, introdotto in via emergenziale e provvisoria dal Decreto “Cura Italia” durante la pandemia e oggi accolto in modo permanente dalla Legge Capitali, consente agli

Azionisti, pur con i tempi e le forme semplificate previsti da questa specifica modalità di tenuta dell'Assemblea, il pieno esercizio di tutti i diritti inerenti alla loro partecipazione e al voto.

La relazione di accompagnamento al nuovo testo normativo indica espressamente che si è tenuto conto dell'esperienza operativa di epoca emergenziale che ha dimostrato, da una parte, l'efficienza dell'utilizzo del rappresentante designato in via esclusiva e, dall'altra, la compatibilità dello strumento con i diritti di informazione e voto del socio di cui variano esclusivamente forme, modalità e tempi di esercizio.

Come noto, nel corso dell'esercizio corrente, la Società ha applicato le agevolazioni organizzative e operative introdotte dalla disciplina straordinaria in materia di intervento, partecipazione allo svolgimento delle riunioni assembleari ed esercizio dei propri diritti da parte degli Azionisti. In tale contesto, l'esperienza maturata dalla Società è stata positiva e ha dimostrato che la disciplina straordinaria non ha ridotto la partecipazione degli Azionisti all'Assemblea, né ha impedito agli stessi di esercitare, in modo pieno ed efficace, i propri diritti.

La proposta che si sottopone all'Assemblea segue, d'altra parte, l'evoluzione del modello assembleare delle società quotate che risultano sempre meno frequentemente luoghi di formazione contestuale di idee, di opinioni, di dibattito e scambio sui punti all'ordine del giorno, e sempre più spesso mero luogo di espressione di un diritto di voto i cui contenuti si formano generalmente ancora prima della adunanza, sulla base dei flussi informativi garantiti dalla legge tra soci e Società.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene pertanto, alla luce dell'esperienza maturata in epoca emergenziale, che la proposta di modifica statutaria attribuisca una utile ed efficiente alternativa per lo svolgimento delle riunioni assembleari.

La proposta di modifica all'articolo 17 prevede l'introduzione di un inciso di chiarimento che la possibilità dei soci di farsi rappresentare da delegati in Assemblea ai sensi di legge non pregiudica la facoltà della Società di prevedere che l'intervento e l'esercizio di voto in Assemblea avvengano esclusivamente mediante il rappresentante designato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 come sopra aggiornato.

Infine, la proposta di modifica dell'articolo 39 prevede l'eliminazione del riferimento all'articolo 116 del TUF, abrogato dalla Legge Capitali.

Modifica degli articoli 15, 17, 23 e 39 dello Statuto sociale

Si riporta di seguito il testo vigente degli articoli 15, 17, 23 e 39 dello Statuto sociale raffrontato con il testo nella versione che si propone di adottare, con la precisazione che le parti soppresse sono evidenziate in carattere barrato e le parti oggetto di nuovo inserimento sono evidenziate in carattere grassetto

Testo vigente	Testo modificato
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 15</u></p> <p>15.1 L'Assemblea è convocata, nei termini di legge, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 15</u></p> <p>15.1 L'Assemblea è convocata, nei termini di legge, con avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché anche per estratto e ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: “MF-</p>

<p>15.2 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.</p> <p>15.3 Il potere di convocare l'Assemblea è attribuito, oltre che al Consiglio di Amministrazione, anche al Presidente ovvero, in sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente, se nominato, o all'Amministratore Delegato.</p> <p>15.4 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, negli eventuali maggiori termini applicabili ai sensi delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti.</p> <p>15.5 Le deliberazioni delle assemblee speciali previste dall'articolo 2376 del Codice Civile, necessarie per l'approvazione delle deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di Azioni sono validamente assunte con il voto favorevole delle maggioranze stabilite dalla legge.</p> <p>15.6 L'Assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si tiene in applicazione delle norme di legge.</p> <p>15.7 Ove previsto dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente ovvero, in sua assenza o impedimento, del Vice-Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci previsti dalla normativa applicabile, ed in particolare esemplificativamente affinché: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, anche</p>	<p>Milano Finanza”, “Italia Oggi”, “Il Sole24ore”, “Il Giornale”, e con le altre modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti.</p> <p>15.2 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.</p> <p>15.3 Il potere di convocare l'Assemblea è attribuito, oltre che al Consiglio di Amministrazione, anche al Presidente ovvero, in sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente, se nominato, o all'Amministratore Delegato.</p> <p>15.4 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, negli eventuali maggiori termini applicabili ai sensi delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti.</p> <p>15.5 Le deliberazioni delle assemblee speciali previste dall'articolo 2376 del Codice Civile, necessarie per l'approvazione delle deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di Azioni sono validamente assunte con il voto favorevole delle maggioranze stabilite dalla legge.</p> <p>15.6 L'Assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si tiene in applicazione delle norme di legge.</p> <p>15.7 Ove previsto dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente ovvero, in sua assenza o impedimento, del Vice-Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato, e ove previsto dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, in via alternativa o anche esclusivamente, dunque senza necessità di presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci previsti dalla normativa applicabile, ed in particolare esemplificativamente affinché: (a)</p>
--	---

<p>eventualmente tramite espressione del voto in via elettronica; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire o le relative modalità di accesso da remoto che consentano l'intervento ai soli aventi diritto.</p> <p>15.8 Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse possibile il collegamento, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora, in corso di Assemblea, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le delibere sino ad allora adottate.</p>	<p>sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, anche eventualmente tramite espressione del voto in via elettronica; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire o le relative modalità di accesso da remoto che consentano l'intervento ai soli aventi diritto.</p> <p>15.8 Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse possibile il collegamento, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora, in corso di Assemblea, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le delibere sino ad allora adottate.</p> <p><u>15.9 Finché le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su un altro sistema multilaterale di negoziazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, se così previsto dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.</u></p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 17</u></p> <p>17.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 17</u></p> <p>17.1 Senza pregiudizio per quanto previsto al precedente Articolo 15.9, Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di</p>

<p>modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p>	<p>legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 23</u></p> <p>23.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America o anche in sola modalità telematica, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta da aventi diritto ai sensi della normativa applicabile.</p> <p>23.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato con avviso inviato mediante posta, telefax, posta elettronica o con le diverse modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione medesimo, di regola almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni consiliari, anche in difetto di formale convocazione, qualora partecipino tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica, e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.</p> <p>23.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p> <p>23.4 Qualora nell'ora prevista per l'inizio</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 23</u></p> <p>23.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America o anche in sola modalità telematica, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta da aventi diritto ai sensi della normativa applicabile.</p> <p>23.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato con avviso inviato mediante posta, telefax, posta elettronica o con le diverse modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione medesimo, di regola almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni consiliari, anche in difetto di formale convocazione, qualora partecipino tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica, e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.</p> <p>23.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere, ove previsto dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, in via alternativa o anche esclusivamente, dunque senza necessità di presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario, anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli</p>

<p>della riunione non fosse possibile il collegamento, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora, in corso di riunione, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le delibere sino ad allora adottate. In caso di riunioni consiliari mediante mezzi di telecomunicazione, ove richiesto dal Presidente del Consiglio o in sua assenza la specifica riunione è presieduta dal Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.</p>	<p>intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p> <p>23.4 Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse possibile il collegamento, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora, in corso di riunione, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le delibere sino ad allora adottate. In caso di riunioni consiliari mediante mezzi di telecomunicazione, ove richiesto dal Presidente del Consiglio o in sua assenza la specifica riunione è presieduta dal Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 39</u></p> <p>39.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti, nonché, in caso di ammissione a negoziazione su Euronext Growth Milan, il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.</p> <p>39.2 Qualora anche, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis disp. att. del Codice Civile e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali Società.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 39</u></p> <p>39.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti, nonché, in caso di ammissione a negoziazione su Euronext Growth Milan, il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.</p> <p>39.2 Qualora anche, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325 bis del Codice Civile, 111 bis disp. att. del Codice Civile e 116 TUF delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria normative e regolamentari di volta in volta vigenti nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali Società.</p>

* * *

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari, e che nell'occasione sono stati inseriti aggiustamenti formali.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di deliberazione

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Ecomembrane S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*

delibera

1. *di modificare gli articoli 15, 17, 23 e 39 dello statuto sociale di Ecomembrane S.p.A., come risultanti nel testo riportato nella relazione degli amministratori;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni di Borsa Italiana e/o dell'Autorità”.*

* * * *

Gadesco – Pieve Delmona (CR), lì 21 novembre 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Lorenzo Spedini

